

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

11° Anno n. L 148

28 giugno 1968

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I

Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci .....	1
Regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci .....	6
Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	13
Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine .....	24

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 802/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 113, 155, 227 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli Stati membri devono determinare e controllare l'origine delle merci importate, quando l'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative e di tutte le altre misure applicabili agli scambi commerciali lo esige;

considerando che gli Stati membri devono certificare l'origine delle merci esportate in tutti i casi in cui questa certificazione è richiesta dalle autorità dei paesi di importazione ed in particolare quando da tale certificazione derivano vantaggi;

considerando che, nell'uno e nell'altro caso, in assenza di una definizione internazionale della nozione di origine delle merci, gli Stati membri applicano attualmente regole proprie per quanto concerne la determinazione, il controllo e la certificazione dell'origine; che le differenze esistenti fra tali regole nazionali possono provocare disparità, sia nell'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative e delle altre disposizioni applicabili negli scambi con i paesi terzi, sia nel rilascio dei certificati di origine relativi alle merci esportate verso i paesi terzi;

considerando che, di conseguenza, occorre elaborare, in materia, regole comuni a tutti gli Stati membri;

considerando che le merci interamente ottenute in un determinato paese, senza apporto di prodotti impor-

tati da altri paesi, debbono essere considerate come originarie di detto paese e che occorre quindi precisare le merci che rientrano in tale categoria;

considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali e la sempre maggiore suddivisione del lavoro sul piano internazionale provocano un intervento successivo sempre più largo nella fabbricazione di una stessa merce di imprese installate in paesi differenti; che occorre quindi determinare quale di detti paesi deve essere considerato come paese di origine della merce in esame;

considerando che è lecito ritenere come paesi di origine di tale merce quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;

considerando che non è possibile, nella fase attuale, definire la nozione di origine per i prodotti petroliferi;

considerando che generalmente l'origine di una merce è attestata mediante un certificato di origine emesso da un'autorità o da un organismo debitamente abilitato per tale funzione e che è necessario precisare le condizioni alle quali deve rispondere tale certificato affinché esso possa essere considerato come documento giustificativo;

considerando che occorre definire la nozione di origine comunitaria; che tuttavia, se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, il certificato di origine può attestare che le merci in causa sono originarie di uno Stato membro;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e che è indispensabile prevedere una procedura comu-

nitaria che consenta di adottare le necessarie disposizioni; che a tal fine, ed allo scopo di instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario istituire un Comitato;

considerando che le disposizioni del presente regolamento riguardano tanto la politica commerciale nei confronti dei paesi terzi, quanto la libera circolazione delle merci nella Comunità, ed in particolare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune; che per quanto riguarda questo secondo aspetto, gli articoli corrispondenti del trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità la facoltà di adottare disposizioni obbligatorie relative alla definizione comune della nozione di origine delle merci; che pertanto risulta necessario fondare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il presente regolamento definisce la nozione di origine delle merci ai fini:

- a) dell'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative nonché di tutte le altre misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l'importazione delle merci;
- b) dell'applicazione uniforme di tutte le misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l'esportazione delle merci;
- c) del rilascio dei certificati d'origine.

#### *Articolo 2*

Le disposizioni del presente regolamento non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili agli scambi commerciali tra la Comunità o gli Stati membri ed i paesi ai quali la Comunità o gli Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita, in particolare quelli che comportano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio.

#### *Articolo 3*

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato I. La nozione di origine di tali prodotti sarà definita in seguito.

#### *Articolo 4*

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un solo paese si intendono:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti la bandiera del medesimo paese;
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando i prodotti di cui alla lettera f) originari del paese in parola, sempreché tali navi siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situati al di fuori delle acque territoriali, a condizione che tale paese eserciti per lo sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
- i) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- j) quelle ivi ottenute esclusivamente a partire dalle merci di cui alle lettere da a) a i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

#### *Articolo 5*

Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

#### *Articolo 6*

Le trasformazioni o lavorazioni per le quali è accertato, o per le quali i fatti costatati giustificano la presunzione che abbiano il solo scopo di eludere le disposizioni applicabili nella Comunità o negli Stati membri alle merci di determinati paesi, non possono in alcun caso essere considerate come conferenti, a norma dell'articolo 5, alle merci che ne risultano, l'origine del paese in cui sono effettuate.

*Articolo 7*

Gli accessori, i pezzi di ricambio e l'attrezzatura forniti insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo, e di cui fanno parte in quanto dotazione normale, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerato.

Secondo la procedura prevista all'articolo 14, sono stabilite le condizioni alle quali la presunzione di origine di cui al comma precedente interviene anche nel caso di pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo spediti in precedenza.

*Articolo 8*

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 4 a 7, gli Stati membri sono considerati come costituenti una sola unità territoriale.

*Articolo 9*

1. Quando l'origine delle merci deve essere attestata all'importazione mediante la produzione di un certificato di origine, tale certificato deve rispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere emesso o da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato per tale funzione dal paese di rilascio;
- b) contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, ed in particolare:
  - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
  - la qualità, i pesi lordo e netto delle merci,
  - il nominativo dello speditore;
- c) attestare in maniera precisa che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

2. Nonostante la produzione di un certificato di origine rispondente alle condizioni fissate al paragrafo 1, le autorità competenti possono, in caso di serio dubbio, esigere qualsiasi altra prova complementare allo scopo di assicurarsi che l'indicazione dell'origine risponde esattamente alle norme stabilite dal presente regolamento e alle disposizioni adottate per la sua applicazione.

*Articolo 10*

1. I certificati di origine relativi alle merci originarie della Comunità e da essa esportate devono ri-

spondere alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigono, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro.

In ogni caso, la certificazione di origine della Comunità è la sola ammessa quando le condizioni previste all'articolo 5 risultano soddisfatte soltanto se si tiene conto di operazioni effettuate in modo cumulativo in più Stati membri.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché, al più tardi alla fine del periodo transitorio, i certificati di origine emessi dalle loro autorità o dai loro organismi abilitati, siano rilasciati, nella misura in cui non vi si oppongano le necessità del commercio di esportazione, alle condizioni previste nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 11*

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché di qualsiasi problema che tale applicazione solleva. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 12*

1. È istituito un Comitato dell'origine, in appresso denominato il «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 13*

Il Comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 14*

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 4 a 7, 9 e 10 sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare.

Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.
- b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

#### Articolo 15

Quando le disposizioni di cui all'articolo 14, modificando quelle applicate in uno Stato membro per il rilascio di certificati d'origine all'esportazione, risultano pregiudizievoli ad un'attività economica, la Commissione può autorizzare detto Stato, se esso ne fa richiesta, a differire, per un periodo limitato non superiore a un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni in parola, l'applicazione delle disposizioni stesse per un prodotto determinato.

Il presente articolo è applicabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 16

Il presente regolamento è applicabile nei dipartimenti francesi d'oltremare.

#### Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

### ALLEGATO I

#### Elenco dei prodotti petroliferi (articolo 3)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 27.07 B I	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzina e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base
27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
27.12	Vaselina

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminosi; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.)
29.01 A I	Idrocarburi aciclici, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
29.01 B II a)	Idrocarburi cicloparaffinici e cicloolefinici, altri, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
29.01 D I a)	Benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03 A	Preparazioni lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi in una preparazione inferiore al 70 % in peso
ex 34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente; a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
38.14 B I a)	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi simili per oli minerali, altri, per lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
38.19 E	Miscele di alchileni

## ALLEGATO II

## Disposizioni relative al rilascio dei certificati d'origine

1. Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.  
Se le circostanze lo giustificano ed in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che sia garantito il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il modulo della domanda è stampato nella lingua o in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il modulo del certificato d'origine è stampato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.
3. I moduli della domanda e del certificato d'origine sono compilati a macchina o a mano, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Qualora i moduli siano compilati a mano, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
4. Il certificato deve avere il formato di cm 21 × 30 ed essere stampato su carta collata per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore giallognolo, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
5. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun modulo deve comportare un riferimento all'autorizzazione ed il segno distintivo attribuito alla tipografia.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 803/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

relativo al valore in dogana delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione di un'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali tra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che le parole «modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune» di cui all'articolo 28 non consentono di fondare su detto articolo le disposizioni relative al valore in dogana; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedono, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

considerando che, ai sensi della decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 <sup>(3)</sup>, gli Stati membri applicheranno, a decorrere dal 1° luglio 1968, la tariffa doganale comune all'importazione dai paesi terzi dei prodotti non compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che la tariffa doganale comune sarà applicata a decorrere dal 1° luglio 1968 anche all'im-

portazione dai paesi terzi di alcuni prodotti compresi nell'allegato II del trattato, ai quali saranno applicabili dazi doganali ad valorem;

considerando che la tariffa doganale comune prevede quasi esclusivamente dazi ad valorem;

considerando che occorre determinare il valore in dogana in maniera uniforme negli Stati membri, in modo che il livello della protezione rappresentato dalla tariffa doganale comune sia lo stesso in tutta la Comunità e sia così impedita qualsiasi deviazione di traffico e di attività, nonché qualsiasi distorsione della concorrenza che potrebbero scaturire dall'esistenza di disposizioni nazionali divergenti;

considerando che occorre altresì evitare ed eventualmente eliminare qualsiasi deviazione di entrate doganali;

considerando che occorre garantire agli importatori un trattamento uguale per quanto riguarda la riscossione dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune;

considerando che gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ed entrata in vigore il 28 luglio 1953; che tale Convenzione tiene conto dei principi di valutazione contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT); che alla Convenzione sul valore in dogana delle merci sono allegate una Definizione del valore in dogana ed alcune Note interpretative, e che tali allegati ne costituiscono parte integrante;

considerando che, ai sensi dell'articolo II della Convenzione sul valore in dogana delle merci, le parti contraenti hanno l'obbligo di inserire tale Definizione nelle loro legislazioni nazionali; che tuttavia, ai sensi dell'articolo IV, ciascuna parte contraente può adottare il testo della Definizione inserendovi le disposizioni delle Note interpretative ch'essa ritiene necessarie e dando al testo la forma giuridica indispensabile affinché esso possa prendere effetto nella legislazione nazionale, aggiungendovi, se del caso, disposizioni esplicative complementari per precisare la portata della Definizione;

considerando che le possibilità di adattamento offerte da detto articolo hanno condotto a trasposizioni di-

<sup>(1)</sup> GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU n. C 58 del 13. 6. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2971/66.

verse della Definizione e delle Note interpretative nelle legislazioni degli Stati membri; che le Note interpretative contengono inoltre disposizioni facoltative che non sono state recepite da tutti gli Stati membri o che sono state applicate in maniera diversa;

considerando pertanto che la diversità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate dagli Stati membri sulla base della Definizione e delle Note interpretative, non consente di raggiungere l'uniformità richiesta per l'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando altresì che l'instaurazione di un'unione doganale fra gli Stati membri richiede l'adattamento di talune disposizioni della Definizione e delle Note interpretative alle esigenze di detta unione doganale;

considerando che soltanto l'adozione di un regolamento comunitario permette di raggiungere tali obiettivi;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento alle importazioni di tutte le merci e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che consenta di stabilirne le modalità di applicazione entro un termine adeguato; che è necessario istituire un Comitato al fine di organizzare in tale campo una collaborazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione richiesti a tale effetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### Articolo 1

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, al momento previsto dall'articolo 5, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro.

2. Il prezzo normale delle merci importate è determinato supponendo che:

- a) le merci siano consegnate al compratore nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
- b) tutte le spese riferentisi alla vendita e alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano

sopportate dal venditore e, pertanto, comprese nel prezzo normale;

- c) i dazi e le tasse esigibili nel territorio doganale della Comunità siano sopportati dal compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale.

### Articolo 2

1. Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro è una vendita nella quale, in particolare:

- a) il pagamento del prezzo delle merci costituisce la sola prestazione effettiva del compratore; per prestazione effettiva si deve intendere non soltanto l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale, ma anche qualsiasi altra controprestazione;
- b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali e non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;
- c) nessuna parte del ricavato dalle ulteriori vendite o da altri atti di disposizione o dall'utilizzazione delle merci spetterà, direttamente o indirettamente, al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata in affari al venditore.

2. Due persone sono considerate associate in affari se una di esse possiede un interesse qualunque negli affari o nei beni dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in affari o in beni o se una terza persona sia cointeressata negli affari o nei beni di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti o indiretti.

### Articolo 3

1. Allorché le merci da valutare:

- a) sono fabbricate secondo un brevetto d'invenzione o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati,
- b) o sono importate coperte da marchio di fabbrica o di commercio,
- c) o sono importate per formare oggetto di vendita o di altro atto di disposizione, coperte da un marchio di fabbrica o di commercio straniero, o per essere utilizzate sotto detto marchio,

la determinazione del prezzo normale si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzare, per dette merci, il brevetto, il disegno o il modello, o il marchio di fabbrica o di commercio. Questa disposizione si applica anche quando si tratta di un diritto di autore o di qualsiasi altro diritto della proprietà intellettuale o industriale.

2. Eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere determinate secondo la procedura prevista all'articolo 17 quando i diritti di cui al paragrafo stesso appartengono ad una persona stabilita in uno Stato membro.

3. Quando le merci sono importate per formare oggetto, dopo lavorazione o trasformazione ulteriore, di vendita o di altro atto di disposizione, coperte da un marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o per essere utilizzate sotto tale marchio, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6.

4. Il valore del diritto di utilizzare un marchio di fabbrica o di commercio stranieri sarà compreso integralmente nel prezzo normale delle merci da valutare, quando dette merci debbono subire, dopo la loro importazione, una o più delle operazioni seguenti:

- a) operazioni semplici, quali l'applicazione del marchio, il frazionamento, la cernita o l'imballaggio;
- b) operazioni che non contribuiscono soltanto in minima parte a conferire alle merci su cui sarà apposto il marchio le loro caratteristiche o proprietà essenziali.

5. Il valore del diritto di utilizzare un marchio di fabbrica o di commercio stranieri sarà integralmente escluso dal prezzo normale delle merci da valutare, a condizione che le disposizioni del paragrafo 4, lettera a), non siano applicabili:

- a) quando dette merci sono prodotti correnti che possono essere ottenuti in condizioni di libera concorrenza;
- b) o quando il diritto di utilizzare il marchio per i prodotti finiti dipende dalle operazioni effettuate dopo l'importazione e non è subordinato all'impiego delle merci da valutare;
- c) o quando, secondo la procedura di cui all'articolo 17, sono stabiliti criteri per le merci il cui valore è relativamente basso rispetto a quello dei prodotti finiti.

6. Quando le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non sono applicabili, una parte del valore del diritto di utilizzare il marchio di fabbrica o di commercio stranieri sarà compreso nel prezzo normale delle merci da valutare: sarà esclusa dal prezzo normale delle merci da valutare la parte di tale valore impu-

tabile alle lavorazioni o trasformazioni successive all'importazione.

7. Ai sensi del presente articolo, un marchio di fabbrica o di commercio è considerato straniero, se appartiene:

- a) ad una persona qualsiasi che, al di fuori del territorio doganale della Comunità, abbia coltivato, prodotto, fabbricato o messo in vendita le merci da valutare, o che sia altrimenti intervenuta nei confronti delle merci stesse,
- b) o ad una persona qualsiasi associata in affari con una qualsiasi persona di cui alla lettera a),
- c) o ad una persona qualsiasi, i cui diritti sul marchio siano limitati da un accordo intervenuto con una delle persone di cui alle lettere a) o b).

#### Articolo 4

1. Il prezzo normale è determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci da valutare.

2. Per le merci la cui importazione avviene a consegne frazionate si possono stabilire deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### Articolo 5

Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è:

- a) per le merci dichiarate per la diretta immissione in consumo, la data in cui l'ufficio di dogana accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di procedere all'immissione in consumo di dette merci;
- b) per le merci immesse in consumo a seguito di un altro regime doganale, il momento stabilito dagli atti del Consiglio o della Commissione relativi a tale regime o stabilito dagli Stati membri in conformità degli atti stessi.

#### Articolo 6

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità s'intende:

- a) per le merci spedite via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che il trasbordo stesso sia stato accertato dall'ufficio di dogana del porto dove è stato effettuato;

- b) per le merci spedite via mare e successivamente, senza essere trasbordate, per vie navigabili, il primo porto — situato alla foce o a monte del fiume o del canale — dove sarebbe possibile effettuare lo sbarco delle merci, a condizione che sia comprovato all'ufficio di dogana che il nolo dovuto fino al porto dello sbarco delle merci è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;
- c) per le merci spedite per ferrovia, per vie navigabili o su strada, il luogo ove trovasi il primo ufficio di dogana;
- d) per le merci spedite per altre vie, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale della Comunità.

2. Per le merci introdotte nel territorio di uno Stato membro e spedite fino al luogo di destinazione situato in un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo, il luogo d'introduzione nella Comunità da prendere in considerazione è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 17.

3. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite direttamente da uno dei dipartimenti francesi d'oltremare in un'altra parte del territorio doganale della Comunità, o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto ai paragrafi 1 e 2, situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono dette merci, a condizione che le stesse vi siano state scaricate o trasbordate e che tali operazioni siano accertate dall'ufficio di dogana.

Quando non sussistono le condizioni previste al comma precedente, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è quello previsto ai paragrafi 1 e 2, situato nella parte del territorio doganale della Comunità in cui si trova il luogo di destinazione.

#### Articolo 7

Le spese considerate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), comprendono, in particolare:

- le spese di trasporto;
- le spese di assicurazione;
- le spese di carico;
- le spese di scarico, nei limiti in cui sono comprese nel nolo delle merci consegnate nel luogo di introduzione;
- le commissioni;
- le senserie;

- le spese sostenute, al di fuori del territorio doganale della Comunità, per il rilascio dei documenti relativi all'introduzione delle merci in detto territorio, ivi compresi i diritti di cancelleria,
- i dazi e le tasse esigibili, al di fuori del territorio doganale della Comunità, esclusi quelli dai quali le merci sono state esonerate o il cui importo è stato oppure deve essere rimborsato,
- il costo degli imballaggi, escluso quello degli imballaggi soggetti ad un regime loro proprio,
- le spese di condizionamento (manodopera, materiali e altre spese).

#### Articolo 8

1. Quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non sia fornita all'ufficio di dogana la giustificazione delle spese sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per il trasporto delle merci fino al luogo d'introduzione suddetto.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle merci spedite per via postale. Per tali merci potranno essere stabilite disposizioni speciali secondo la procedura prevista all'articolo 17, data la particolare natura delle tasse che gravano sui servizi postali internazionali.

2. Quando le merci sono fatturate ad un prezzo unico franco destinazione che corrisponde al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto nella Comunità non sono da detrarre da detto prezzo. Tuttavia, tale detrazione è ammessa quando sia comprovato all'ufficio di dogana che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione.

3. Quando il trasporto è effettuato gratuitamente o con i mezzi del compratore, sono da includere nel valore in dogana le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa abitualmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

4. Quando le merci in provenienza dai paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità attraverso territori tedeschi ove la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile e ove viga il regime del commercio interno tedesco, le spese di consegna relative a tale transito non sono da includere nel valore in dogana di dette merci,

### Articolo 9

1. Il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso come valore in dogana a condizione che:

- a) sia data esecuzione al contratto di vendita entro i termini previsti all'articolo 10,
- b) il prezzo corrisponda, nel momento in cui è stato convenuto, ai prezzi praticati in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro;
- c) tale prezzo sia rettificato, se necessario, per tener conto degli elementi che, nella vendita considerata, differiscano dagli elementi costitutivi del prezzo normale.

2. Le rettifiche di cui al paragrafo 1, lettera c), riguardano in particolare:

- a) le spese considerate all'articolo 1, paragrafo 2,
- b) le riduzioni di prezzo accordate soltanto ai concessionari unici, ai rappresentanti esclusivi e ad ogni altra persona fisica o giuridica operante in condizioni comparabili,
- c) gli sconti anormali, come pure qualunque altra riduzione sul prezzo usuale di concorrenza.

### Articolo 10

1. Il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 quando la data del contratto sia anteriore di non più di sei mesi rispetto al momento considerato nelle lettere a) o b) dell'articolo 5.

2. Quando le merci siano vendute abitualmente con termine di consegna eccedente i sei mesi, ma non i dodici, la tolleranza di sei mesi di cui al paragrafo 1 può essere portata a dodici mesi.

3. Quando le merci siano vendute abitualmente con termine di consegna eccedente i dodici mesi, la durata della tolleranza può essere prolungata per un periodo corrispondente, senza tuttavia eccedere i ventiquattro mesi.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 sono indicate le merci che usufruiscono delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 ed è fissata la durata della tolleranza da ammettere ai sensi del paragrafo 3.

5. Per le merci fabbricate su ordinazione speciale, il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, a condizione che la consegna sia stata effettuata nei termini convenuti,

6. Quando in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali debitamente comprovati, il termine di consegna oltrepassa la tolleranza ammessa in applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la tolleranza stessa può essere prolungata in conseguenza.

7. L'applicazione delle tolleranze di cui ai paragrafi da 1 a 5 può essere sospesa in periodi di fluttuazioni anormali dei prezzi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17.

### Articolo 11

1. Il prezzo da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per la diretta immissione in consumo è un prezzo in contanti, il cui pagamento deve avvenire nel momento considerato all'articolo 5, lettera a).

2. Tuttavia, sono considerati prezzi in contanti:

- a) il prezzo che, tenuto conto delle condizioni stipulate nella fattura o nel contratto, deve essere pagato tra la data di spedizione delle merci ed il momento considerato all'articolo 5, lettera a);
- b) il prezzo che deve essere pagato posteriormente al momento considerato all'articolo 5, lettera a), quando non sia stato previsto alcuno sconto per pagamento in contanti o quando non sia stata comprovata all'ufficio di dogana l'esistenza di un prezzo differente per pagamento in contanti.

3. L'ammontare dello sconto concesso per pagamento in contanti non è da includere nel valore in dogana se il tasso di detto sconto non supera quello abitualmente praticato nel ramo di commercio in causa. Quando lo sconto concesso è più elevato, soltanto l'ammontare corrispondente al tasso di sconto usuale non è da includere nel valore in dogana.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), l'ammontare dello sconto concesso per pagamento anticipato è da includere nel valore in dogana.

5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), qualora non sia stato previsto nessuno sconto per pagamento anticipato, il prezzo pagato anticipatamente deve essere rettificato per ricavare il prezzo in contanti, in quanto si considera che il pagamento anticipato abbia consentito al compratore di beneficiare di una riduzione di prezzo almeno uguale agli interessi che egli avrebbe dovuto sopportare per il prestito della somma versata in anticipo. Tuttavia, non si procede alla rettifica se l'interessato comprova all'ufficio di dogana che il prezzo pagato corrisponde al prezzo in contanti.

6. Quando le merci sono immesse in consumo a seguito di un altro regime doganale, le disposizioni

dei paragrafi da 1 a 5 possono essere corrispondentemente adattate, secondo la procedura prevista dall'articolo 17.

#### *Articolo 12*

1. Quando alcuni degli elementi che servono per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello corrispondente alla parità monetaria dichiarata al Fondo monetario internazionale e da questo riconosciuta, sempreché le variazioni del valore di detta moneta non superino i limiti fissati dalle norme di detta istituzione.

2. Quando si tratta di moneta la cui parità non sia stata dichiarata presso il Fondo monetario internazionale o la cui parità dichiarata non sia stata riconosciuta dal Fondo, e quando tale moneta sia quotata sui mercati ufficiali di cambio dello Stato membro dove si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è dato dall'ultimo corso di vendita constatato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro.

3. Per le monete non considerate nei paragrafi 1 o 2, nonché per la moneta di un paese che ha fatto ricorso a tecniche anormali di cambio, come tasso di cambio fluttuanti o multipli, il tasso di cambio da applicare è constatato secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### *Articolo 13*

1. Per la determinazione del valore in dogana di certe merci possono essere stabiliti valori medi forfettari.

2. La designazione di tali merci nonché la fissazione delle regole e dei criteri per stabilire e applicare i valori medi forfettari sono effettuate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### *Articolo 14*

Gli elementi e i documenti da fornire all'ufficio di dogana per l'applicazione del presente regolamento sono stabiliti, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 17.

### TITOLO II

#### *Articolo 15*

1. È istituito un Comitato del valore in dogana, in appresso denominato il «Comitato», composto da

rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

#### *Articolo 16*

Il Comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### *Articolo 17*

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 1 a 3 e da 6 a 11 sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

### TITOLO III

#### *Articolo 18*

Gli Stati membri si consultano in seno al Comitato allo scopo di concertare il loro atteggiamento in merito ai lavori del Consiglio di cooperazione doganale e del relativo Comitato del valore, attinenti alla Convenzione sul valore in dogana delle merci.

*Articolo 19*

Il presente regolamento lascia salve le disposizioni contenute in atti del Consiglio o della Commissione, o stabilite dagli Stati membri in conformità di tali atti, relative alla determinazione del valore in dogana delle merci immesse in consumo a seguito di un regime doganale diverso da quello della diretta immisione in consumo.

*Articolo 20*

Sempreché le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, lettera c), dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, non

siano ancora entrate in vigore, rimangono applicabili le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri, a meno che non vengano da essi abrogate.

*Articolo 21*

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate per l'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica dette informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 22*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

## REGOLAMENTO (CEE) N. 804/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che nel regolamento n. 13/64/CEE <sup>(2)</sup> è stato stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1964; che l'organizzazione di mercato così istituita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicativo del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei diversi gruppi di prodotti lattiero-caseari e al cui livello il prezzo dei prodotti importati dev'essere riportato a mezzo di un prelievo variabile, nonché di un prezzo di intervento per il burro;

considerando che, a causa dei meccanismi di prezzo istituiti dal regolamento n. 13/64/CEE, l'attuazione di un mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari unico per tutta la Comunità non dipende soltanto dalla soppressione di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e dall'instaurazione di una protezione identica alle frontiere esterne della Comunità; che, infatti, essa

dipende anche dall'adozione di un sistema che comporti un prezzo indicativo unico per il latte, un prezzo d'entrata unico per ciascuno dei prodotti pilota e un prezzo d'intervento unico per il burro; che occorre pertanto apportare i necessari adattamenti al regime istituito dal regolamento n. 13/64/CEE;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, specie nel settore del latte, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere le misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità;

considerando che le misure d'intervento devono essere tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo indicativo comune del latte franco latteria; che a tal fine è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono in misura particolarmente importante sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte;

considerando che l'attuazione di un mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità implica, oltre a un regime di prezzi unici, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione contribuisce a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che è

<sup>(1)</sup> GU n. C 18 del 9. 3. 1968, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

pertanto opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità;

considerando che per taluni prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune non è ancora possibile istituire un sistema d'importazione corrispondente a quello adottato per gli altri prodotti lattiero-caseari; che è pertanto opportuno mantenere fino al 31 dicembre 1969 l'essenziale del regime attualmente applicato dagli Stati membri, pur prevedendo, ai fini di una certa uniformazione, l'applicazione delle aliquote della tariffa doganale comune;

considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria per il suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano sfavoriti da un regime di traffico di perfezionamento attivo che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base dai paesi terzi; che l'attuazione del mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari rende necessaria una regolamentazione comunitaria del traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine occorre prevedere il rilascio di titoli d'importazione ed eventualmente di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, per facilitare l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nella Repubblica federale di Germania, è tuttavia necessario prevedere la possibilità di accordare per un periodo transitorio aiuti nazionali decrescenti per alcuni prodotti; che, data la situazione particolare dell'agricoltura lussemburghese e l'attuazione accelerata della libera circolazione nella Comunità, è inoltre opportuno autorizzare il Granducato del Lussemburgo ad accordare ai produttori di latte aiuti nazionali decrescenti per un periodo di sei anni; che occorre permettere la concessione degli aiuti nazionali accordati per il consumo di prodotti della voce tariffaria 04.01 nelle scuole;

considerando che l'attuazione della libera circolazione del burro può essere compromessa dalle disparità esistenti tra le diverse disposizioni che gli Stati membri hanno potuto mantenere in materia di fabbricazione e di commercializzazione di tale prodotto; che è pertanto necessario prevedere norme comuni di qualità e di commercializzazione; che, per evitare che i prodotti della Comunità siano posti in condizioni di svantaggio, è indispensabile estendere l'applicazione di tali disposizioni al burro importato;

considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 13/64/CEE a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:
1	A. aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %
2	B. altri
b) 04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
c) 04.03	Burro
d) 04.04	Formaggi e latticini
e) 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: A. Lattosio e sciroppo di lattosio: II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, il 99 % o più, in peso, di prodotto puro)
f) 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: A. Lattosio e sciroppo di lattosio
g) 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il presente regolamento, direttamente o in virtù del regolamento n. 189/66/CEE <sup>(1)</sup> , escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica il regolamento n. 120/67/CEE <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> GU n. 218 del 28. 11. 1966, pag. 3713/66.

<sup>(2)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

TITOLO I

Regime dei prezzi

*Articolo 2*

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Tuttavia, la campagna lattiera 1968/1969 inizia il 29 luglio 1968.

*Articolo 3*

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna lattiera che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo per il latte.

Tuttavia, il prezzo indicativo per la campagna lattiera 1968/1969 viene fissato anteriormente al 29 luglio 1968.

2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

3. Il prezzo indicativo è fissato per latte contenente il 3,7 % di materie grasse franco latteria.

4. Il prezzo indicativo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

*Articolo 4*

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno per la campagna lattiera successiva i prezzi d'entrata applicabili nella Comunità per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), in appresso denominati «prodotti pilota». I prezzi d'entrata sono fissati in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte.

*Articolo 5*

1. Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura:

- un prezzo d'intervento per il burro,
- un prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere,
- prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

2. I prezzi d'intervento per i formaggi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fissati a livelli che offrano ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità nelle quali tali formaggi sono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine, garanzie durature per il prezzo del latte alla produzione identiche a quelle offerte dalle misure d'intervento per il latte scremato e il burro.

## TITOLO II

### Regime degli interventi

#### Articolo 6

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 6, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista al prezzo d'intervento il burro offertogli prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui all'articolo 27, purché detto burro risponda a determinati requisiti.

2. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 6, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro provvisto del marchio di controllo e di crema, prodotti nella Comunità, purché detti prodotti rispondano a determinati requisiti.

3. Lo smaltimento del burro acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di burro di ammasso pubblico che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari. Sempreché la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate disposizioni particolari allo scopo di mantenere le possibilità di smaltimento dei prodotti che hanno formato oggetto degli aiuti di cui al paragrafo 2.

4. Il regime d'intervento viene applicato in modo da:

- a) mantenere la posizione concorrenziale del burro sul mercato;
- b) salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro;
- c) consentire il più razionale ammasso possibile.

5. Sino all'applicazione delle disposizioni che saranno adottate ai sensi dell'articolo 27, e al più tardi sino al 31 dicembre 1968, per il burro di cui ai paragrafi 1 e 2 non è richiesto il marchio di controllo previsto all'articolo 27.

Tuttavia, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere misure di deroga in merito alla data prevista nel comma precedente.

6. Il Consiglio stabilisce, secondo la medesima procedura, le norme generali relative alle misure d'intervento previste dal presente articolo, e in particolare le condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'ammontare degli aiuti concessi per l'ammasso privato, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 7

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista al prezzo d'intervento il latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità che gli è offerto, purché detto latte risponda a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di latte scremato in polvere che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, possono essere concessi aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità prodotto nella Comunità, purché detto latte risponda a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 8

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano vengono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine acquista al

prezzo d'intervento detti formaggi purché rispondano a determinati requisiti.

2. Lo smaltimento dei formaggi di cui al paragrafo 1 acquistati dall'organismo d'intervento si effettua in condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare a tutti gli acquirenti la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento.

Per i quantitativi di tali formaggi che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari.

3. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 4, vengono concessi aiuti per l'ammasso privato dei formaggi

- a) Grana Padano di almeno 12 mesi di età,
- b) Parmigiano Reggiano di almeno 18 mesi di età, purché rispondano a determinati requisiti.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo ed in particolare le condizioni per l'applicazione di dette misure.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 9

1. Nelle annate in cui risulteranno necessarie, potranno essere adottate misure d'intervento per i formaggi da riporto allo scopo di sostenere il mercato, purché tali formaggi rispondano a determinati requisiti.

Tali misure assumeranno, in particolare, la forma di aiuti all'ammasso privato.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento previste dal presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 10

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2, vengono concessi aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità ed utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

2. Le norme generali relative agli aiuti previsti nel presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tali aiuti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Secondo la stessa procedura, vengono fissati ogni anno, per la campagna lattiera successiva, e contemporaneamente al prezzo indicativo, gli aiuti per il latte scremato e per il latte scremato in polvere. Tuttavia, qualora circostanze particolari lo esigano, gli aiuti possono essere modificati durante una campagna lattiera, secondo la stessa procedura.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 11

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

2. Le norme generali relative all'aiuto previsto dal presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tale aiuto, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'ammontare dell'aiuto, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 12

1. In caso di formazione o di rischio di formazione di eccedenze di materie grasse butirriche, possono essere adottate misure diverse da quelle previste all'articolo 6 per facilitarne lo smaltimento.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure previste dal presente articolo e stabilisce le norme generali di applicazione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

### TITOLO III

#### Regime degli scambi con i paesi terzi

#### Articolo 13

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è soggetta alla presentazione di

un titolo d'importazione. Ogni esportazione di tali prodotti fuori della Comunità può essere soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valevole per un'operazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e al più tardi a decorrere

- dal 1° gennaio 1970 per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1,
- dal 1° agosto 1969 per gli altri prodotti di cui all'articolo 1.

Fino a tali date il titolo è valevole soltanto per un'operazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. L'elenco dei prodotti per i quali sono necessari titoli di esportazione è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.

#### *Articolo 14*

1. Fino al 31 dicembre 1969, alle importazioni di cui all'articolo 1, lettera a) 1, si applicano i dazi della tariffa doganale comune.

2. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), viene riscosso un prelievo.

3. I prodotti di cui al paragrafo 2 possono essere ripartiti in gruppi. Per ciascun gruppo viene determinato un prodotto pilota. Gli altri prodotti di un gruppo sono denominati in appresso «prodotti assimilati».

Il prelievo per i prodotti di un gruppo, quando non è fissato da disposizioni speciali, è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni del secondo comma, per i prodotti il cui dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT il prelievo è limitato all'importo risultante dal consolidamento.

4. Per ciascun prodotto pilota viene fissato un prezzo franco frontiera della Comunità in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato. Tuttavia, i prodotti assimilati il cui prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota non vengono presi in considerazione.

Nella determinazione dei prezzi franco frontiera si tiene conto delle eventuali differenze fra il prodotto per il quale è costatato un prezzo e il prodotto pilota, sempreché tali differenze influiscano sulla commercializzazione del prodotto in causa.

5. Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, determina:

- i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota,
- le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di determinazione dei prezzi franco frontiera ed eventualmente i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano una modifica di quest'ultimo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

8. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

#### *Articolo 15*

Fino al 31 dicembre 1969 gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1, le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, applicabili all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Articolo 16*

1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27, può essere importato nella Comunità soltanto burro conforme alle norme di qualità applicabili al burro prodotto nella Comunità e provvisto del marchio di controllo di cui allo stesso articolo.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere deroghe alle disposizioni di cui al primo comma.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le misure di controllo all'importazione del burro, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### *Articolo 17*

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e e), sotto forma delle merci elencate nell'allegato, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni, alla fissazione dei relativi importi, nonché alla loro fissazione in anticipo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la stessa procedura.

5. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

#### *Articolo 18*

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore

del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1 o di merci elencate nell'allegato.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1 vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

b) ai fini dell'applicazione del dazio doganale o del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonero dai dazi doganali o dai prelievi loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

#### *Articolo 19*

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione a una determinata categoria di aventi diritto.

#### Articolo 20

1. Quando il prezzo franco frontiera di uno o più prodotti pilota superi notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del paragrafo 1.

#### Articolo 21

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

## TITOLO IV

### Disposizioni generali

#### Articolo 22

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;
- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Il regime comunitario riguardante le misure complementari relative ai prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune è adottato anteriormente al 1° aprile 1969 ed applicato al più tardi il 1° gennaio 1970.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta disposizioni transitorie, applicabili al più tardi il 1° gennaio 1969, alla circolazione nel commercio interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1.

Sino all'applicazione di tali disposizioni transitorie, gli Stati membri possono mantenere per detti prodotti le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Sino al 31 dicembre 1969, la Repubblica federale di Germania può mantenere il regime di zone di raccolta e smercio per il latte e la Repubblica italiana può mantenere le misure che regolano l'approvvigionamento di latte da consumo in talune zone.

3. Fino all'applicazione delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27, ciascuno Stato mantiene, per le importazioni dai paesi terzi e per le consegne dagli altri Stati membri di burro, il regime applicabile il 30 giugno 1968 a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento n. 13/64/CEE.

4. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

#### Articolo 23

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato

sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 24

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 25

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare la Repubblica federale di Germania, a sua richiesta, ad accordare, per il burro ed i formaggi Gouda, Edam e Tilsit, fino al 31 dicembre 1969, aiuti nazionali decrescenti al consumo per facilitare l'introduzione dei prezzi unici nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato ad accordare ai produttori di latte, fino al termine della campagna lattiera 1973/1974, un aiuto il cui importo per 100 chilogrammi non può superare:

0,375 unità di conto fino al termine della campagna lattiera 1971/1972,

0,300 unità di conto durante la campagna lattiera 1972/1973,

0,200 unità di conto durante la campagna lattiera 1973/1974.

3. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, qualora la Repubblica federale di Germania si avvalga dell'autorizzazione prevista al paragrafo 1, essa riscuote sui prodotti considerati, all'esportazione verso i paesi terzi e alla consegna verso gli Stati membri, un importo di compensazione uguale all'importo dell'aiuto nazionale, ed accorda, all'importazione in provenienza dai paesi terzi e alla consegna in provenienza dagli Stati membri degli stessi prodotti o di prodotti simili, una sovvenzione uguale all'importo di compensazione.

Negli scambi delle merci di cui all'articolo 1, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti ai quali si applicano le disposizioni del primo comma, vengono riscossi importi di compensazione ed accordate sovvenzioni che, per 100 chilogrammi, sono derivati da quelli applicabili ai prodotti considerati, sulla base del rapporto esistente tra il quantitativo utilizzato e 100 chilogrammi del prodotto utilizzato.

4. Le norme generali relative all'applicazione del paragrafo 3 sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare l'importo di compensazione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 26

Gli Stati membri possono accordare aiuti nazionali per la cessione agli allievi, nelle scuole, di latte trasformato in prodotti delle voci 04.01 o 22.02 della tariffa doganale comune.

#### Articolo 27

Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, vengono adottate disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione del burro, che prevedano, tra l'altro, un marchio di controllo per il burro rispondente a requisiti particolari.

#### Articolo 28

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### Articolo 29

1. È istituito un Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

#### Articolo 30

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non

siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Articolo 31

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### Articolo 32

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 30.

#### Articolo 33

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

#### Articolo 34

Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup> e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 35

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime istituito dal regola-

mento n. 13/64/CEE a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30. Esse sono applicabili fino al 28 luglio 1969 al più tardi.

#### Articolo 36

Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al regolamento n. 13/64/CEE; la nomenclatura doganale che risulta dall'applicazione del predetto regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa entrerà integralmente in vigore.

#### Articolo 37

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968, salvo
  - a) le misure di cui all'articolo 35, che possono essere rese applicabili a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;
  - b) l'articolo 36, che è applicabile a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il regolamento n. 13/64/CEE e le disposizioni adottate in forza di detto regolamento, ad eccezione
  - a) del regolamento n. 3/63/CEE <sup>(2)</sup> e
  - b) degli articoli 3 e 5 del regolamento n. 116/65/CEE <sup>(3)</sup>, nonché delle disposizioni adottate in base a detto articolo 3,
 sono abrogati a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

<sup>(1)</sup> GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

<sup>(3)</sup> GU n. 130 del 16. 7. 1965, pag. 2173/65.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.02	<p>Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. contenenti, allo stato secco, il 99 % o più, in peso, di prodotto puro</p>
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D. non nominati</p>
18.06	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <p>B. Gelati</p> <p>C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao</p> <p>D. non nominate</p>
19.02	<p>Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso</p>
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove</p>
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:</p> <p>B. altre</p>
35.01	<p>Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina</p>
35.02	<p>Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:</p> <p>A. Albumine:</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana):</p> <p style="padding-left: 40px;">ex a) lattoalbumina:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altra</p>

## REGOLAMENTO (CEE) N. 805/68 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1968

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli la quale può assumere diverse forme secondo i prodotti;

considerando che nel regolamento n. 14/64/CEE <sup>(2)</sup> è stato previsto che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 1964; che tale organizzazione di mercato così istituita comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che l'instaurazione, a decorrere dal 29 luglio 1968, di un regime di prezzo unico delle carni bovine nella Comunità porta all'attuazione a tale data di un mercato unico nel settore delle carni bovine;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, in particolare, nel settore delle carni bovine, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che possano essere prese misure volte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze di mercato, nonché misure di intervento; che queste ultime misure possono assumere la forma di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento; che è tuttavia opportuno prendere in considerazione altresì le misure di aiuti all'ammasso privato, dato che sono quelle che pregiudicano il meno possibile la normale commercializzazione dei prodotti e sono atte a ridurre il

volume degli acquisti che devono essere effettuati dagli organismi d'intervento; che a tal fine è opportuno prevedere in particolare la fissazione di prezzi che servono allo scatto delle misure d'intervento, nonché le condizioni in cui è effettuato l'intervento;

considerando che l'attuazione di un mercato unico per la Comunità nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che si aggiunga al sistema degli interventi e comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione è atto, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario evitando in particolare che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che è tuttavia necessario prevedere la possibilità di aggiungere a tale dazio doganale un prelievo destinato ad assicurare un equilibrio del mercato quando nella Comunità i prezzi scendono al disotto di un dato livello;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime dei prelievi, occorre fissare dei prezzi all'importazione in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi e fissare prezzi speciali all'importazione qualora i prezzi d'offerta fatti da paesi terzi diversi da quelli i cui mercati sono stati presi in considerazione per la determinazione del prezzo all'importazione siano sensibilmente inferiori a questo ultimo prezzo; che, infatti, l'utilizzazione di prezzi speciali all'importazione consente di evitare che il mercato comunitario sia perturbato;

considerando che per garantire un soddisfacente approvvigionamento per le industrie di trasformazione della Comunità, pur mantenendo una preferenza per le carni di produzione comunitaria, occorre prevedere, per la carne congelata destinata alla trasformazione, un regime speciale all'importazione consistente nella sospensione totale o parziale del prelievo; che è necessario, per l'applicazione di detto regime in taluni casi, elaborare ogni anno un bilancio estimativo delle disponibilità e del fabbisogno di carni destinate all'industria di trasformazione;

considerando che, per poter ottenere un aumento di animali da ingrasso nella Comunità e accrescere la produzione di carne senza aumentare il numero delle vacche, e, di conseguenza, la produzione di latte, occorre applicare, in talune condizioni di mercato, per talune categorie di bovini giovani e di vitelli

<sup>(1)</sup> GU n. C 18 del 9. 3. 1968, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

provenienti dai paesi terzi e destinati ad essere ingrassati nella Comunità un regime speciale all'importazione;

considerando che, per poter controllare il volume delle importazioni di carni bovine, particolarmente di carni bovine congelate, occorre instaurare un regime di titoli di importazione che comporti la costituzione di un deposito cauzionale volto a garantire l'importazione;

considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione uguale alle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale è tale da salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine;

considerando che, come complemento al sistema suindicato, occorre prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e, nella misura in cui lo richieda la situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

considerando che il regime dei dazi doganali e dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi, dei dazi doganali e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, non agire; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'abolizione, alle frontiere interne della Comunità, di tutti gli ostacoli posti alla libera circolazione delle merci di cui trattasi;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure di carattere sanitario possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri e rendere necessarie misure derogative;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato, che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle carni bovine;

considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 14/64/CEE a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che pertanto possono risultare necessarie misure transitorie per facilitare tale passaggio;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
02.01 A II a)	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.06 C I a)	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
b) 02.01 B II b)	Frattaglie della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate
02.06 C I b)	Frattaglie commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
c) 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina
d) 15.02 B I	Sevi della specie bovina, greggi o fusi, compreso il sevo detto «primo sugo»

## TITOLO I

## Regime dei prezzi

## Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed inter-professionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

- a) misure intese a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;
- b) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) misure intese a migliorare la qualità;
- d) misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;
- e) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi sul mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

## Articolo 3

1. Anteriormente al 1° agosto viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, un prezzo di orientamento per i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti.

2. I prezzi in questione sono fissati tenendo conto in particolare:

- a) delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine;
- b) della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- c) dell'esperienza acquisita.

3. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:

- a) vitelli, gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che non hanno alcun dente d'adulto;
- b) bovini adulti, gli altri animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, eccettuati i riproduttori di razza pura.

4. I prezzi di orientamento sono fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

## Articolo 4

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, la campagna di commercializzazione ha inizio il primo lunedì del mese di aprile e termina la vigilia dello stesso giorno dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Tuttavia la prima campagna di commercializzazione ha inizio il 29 luglio 1968.

## Articolo 5

1. Le seguenti misure d'intervento possono essere prese per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi:

- a) aiuti all'ammasso privato;
- b) acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

2. Le misure d'intervento di cui al paragrafo 1 possono essere prese per i bovini adulti e per le relative carni fresche o refrigerate presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare l'elenco dei prodotti enumerati al paragrafo 2 che possono formare oggetto delle misure d'intervento.

## Articolo 6

1. Nelle condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), possono essere adottate misure d'intervento quando si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 10 è inferiore al 98 % del prezzo di orientamento;
- b) il prezzo constatato conformemente all'articolo 10 sul o sui mercati rappresentativi di uno Stato membro o di una regione di uno Stato membro per una qualità definita di determinati prodotti è inferiore ad un prezzo calcolato applicando al prezzo al disotto del quale vengono adottate le misure d'intervento di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime il rapporto esistente normalmente tra il prezzo della qualità in oggetto e il prezzo dei bovini adulti, constatato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 10.

Le misure d'intervento possono essere applicate solo per la qualità per la quale sia accertata l'osservanza della condizione di cui alla lettera b). Il prezzo calcolato conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b) è il prezzo massimo d'acquisto.

2. Tuttavia, sono adottate misure d'intervento per tutta la Comunità nelle condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), quando il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 10 è inferiore al 93 % del prezzo di orientamento. Il prezzo massimo d'acquisto è lo stesso di quello previsto al paragrafo 1.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo ed in particolare i criteri per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b). Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere rivedute annualmente secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 27,

- a) sono decise le misure d'intervento e la fine dell'applicazione di dette misure,
- b) sono fissati i prezzi d'acquisto da parte degli organismi d'intervento, nonché i prodotti su cui vertono gli acquisti,
- c) sono adottate le altre modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare le condizioni per l'entrata in applicazione delle misure d'intervento.

#### *Articolo 7*

1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in conformità delle disposizioni degli articoli 5 e 6, è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, nonché le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

#### *Articolo 8*

1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'ar-

ticolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali concernenti gli aiuti all'ammasso privato.

2. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

## TITOLO II

### Regime degli scambi con i paesi terzi

#### *Articolo 9*

Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica la tariffa doganale comune.

#### *Articolo 10*

1. Per i vitelli ed i bovini adulti è calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno di tali prodotti in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi.

Qualora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza tra il prezzo di orientamento e il prezzo all'importazione maggiorato della suddetta incidenza è compensata da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunità.

Tuttavia, tale prelievo è fissato:

- a) al 75 % della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 102 % di tale prezzo;
- b) al 50 % della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 102 % del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 104 % di tale prezzo;
- c) al 25 % della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 104 % del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 106 % di tale prezzo;
- d) a zero, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 106 % del prezzo di orientamento.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si tiene conto di una variazione del prezzo all'importazione o del prezzo costato sui mer-

cati rappresentativi della Comunità che non superi un importo da determinare.

3. Per i vitelli ed i bovini adulti o, a seconda dei casi, per uno di tali prodotti, importato da uno o più paesi terzi diversi da quelli i cui mercati sono stati presi in considerazione per il calcolo del prezzo all'importazione, quest'ultimo è sostituito, limitatamente alle importazioni di cui trattasi, da un prezzo all'importazione speciale quando simultaneamente:

- a) il prezzo d'offerta dei paesi terzi di cui sopra per i vitelli, i bovini adulti, o uno dei prodotti che figurano nell'allegato, sezione a), voci 02.01 A II a) 1 aa) o 02.01 A II a) 1 bb), quest'ultimo prezzo, convertito in prezzo d'offerta per i vitelli o per i bovini adulti, ammonta a un livello sensibilmente inferiore al prezzo all'importazione;
- b) i corsi registrati sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi non sono determinati per i prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Il prezzo all'importazione speciale è calcolato in funzione delle più favorevoli possibilità d'acquisto.

4. Il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità è il prezzo stabilito in base ai prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie qualità, a seconda dei casi, di vitelli, di bovini adulti o relative carni, tenendo conto, da un lato, dell'importanza di ciascuna di tali qualità e, dall'altro, dell'importanza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. I prelievi di cui al presente articolo sono fissati dalla Commissione.

#### Articolo 11

1. Se il prezzo dei vitelli constatato sui mercati rappresentativi della Comunità, conformemente all'articolo 10, è superiore al prezzo d'orientamento:

- a) il prelievo di cui al medesimo articolo, eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore o uguale a 220 chilogrammi e inferiore o uguale a 300 chilogrammi, è rimborsato oppure non è riscosso;

- b) il prelievo eventualmente applicabile ai vitelli destinati all'ingrasso, di peso inferiore a 80 chilogrammi non è riscosso e l'aliquota del dazio doganale è ridotta della metà.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle che prevedono il periodo di comporta, nonché quelle relative ai controlli che garantiscono per gli animali giovani di cui al paragrafo 1 un periodo sufficiente di ingrasso, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

#### Articolo 12

1. Se il prelievo di cui all'articolo 10 viene riscosso per i vitelli o i bovini adulti, viene parimenti riscosso un prelievo all'importazione nella Comunità delle carni di vitello o di bovini adulti elencate nell'allegato, sezione a), alle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb).

2. Tale prelievo è pari al prelievo riscosso, a seconda dei casi, per i vitelli o i bovini adulti, previa applicazione di un coefficiente che tiene conto del rapporto di valore tra le carni di cui trattasi, da un lato, ed i vitelli o i bovini adulti, dall'altro.

3. Se il prelievo di cui all'articolo 10 viene riscosso per i bovini adulti, viene parimenti riscosso un prelievo all'importazione nella Comunità delle carni elencate nell'allegato, sezione b). Tale prelievo è uguale al prelievo riscosso per i bovini adulti, previa applicazione di un coefficiente forfettario.

4. All'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, sezione a), alla voce 02.01 A II a) 1 cc), è riscosso un prelievo pari al prelievo più elevato tra quelli applicabili ai vitelli o ai bovini adulti, previa applicazione del coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi.

5. I coefficienti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. I prelievi di cui al presente articolo sono fissati dalla Commissione.

#### Articolo 13

1. All'importazione nella Comunità di carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), è riscosso un prelievo.

2. Per le carni congelate che figurano nell'allegato, sezione c), alla voce 02.01 A II a) 2 aa), il prelievo è pari alla differenza tra

a) il prezzo di orientamento del prodotto corrispondente, previa applicazione di un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di qualità competitiva rispetto alla carne congelata in questione, della stessa presentazione, e il prezzo medio dei bovini adulti,

e

b) il prezzo del mercato mondiale per le carni congelate, determinato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli tra le più rappresentative, per quanto riguarda la qualità e la quantità, dello sviluppo di tale mercato, aumentato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche determinate dall'importazione delle carni congelate.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente paragrafo.

3. Per le carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), alle voci 02.01 A II a) 2 bb), 02.01 A II a) 2 cc) e 02.01 A II a) 2 dd), il prelievo è pari al prelievo applicabile al prodotto di cui alla stessa sezione, voce 02.01 A II a) 2 aa), previa applicazione del coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi.

4. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e qualora tale prezzo sia meno elevato rispetto a tali quotazioni, il prezzo del mercato mondiale per le carni congelate previsto al paragrafo 2 è sostituito, unicamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. I prelievi di cui al presente articolo sono fissati dalla Commissione.

#### Articolo 14

1. Le carni congelate destinate alla trasformazione, elencate nell'allegato, sezione c), alle voci 02.01 A II a) 2 bb) e 02.01 A II a) 2 dd) 22, beneficiano di un regime speciale all'importazione consistente nella sospensione totale o parziale del prelievo.

2. Ogni anno, anteriormente al 31 dicembre e per la prima volta anteriormente alla data di entrata in applicazione del regime previsto dal presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della

Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, elabora un bilancio estimativo delle carni destinate all'industria di trasformazione, tenendo conto, da un lato, delle disponibilità previste nella Comunità per le carni di qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale e, dall'altro, dei fabbisogni delle industrie, comprese quelle che producono le conserve di cui all'articolo 1, lettera c), che non contengono componenti caratteristici diversi dalle carni della specie bovina e dalla gelatina.

Qualora la situazione lo richieda, il bilancio suddetto viene modificato secondo la stessa procedura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 27, viene elaborato trimestralmente un bilancio valido per i tre mesi successivi, tenuto conto della situazione del mercato.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa:

a) per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui al paragrafo 2, primo comma, le norme generali per l'applicazione della sospensione totale del prelievo;

b) per le carni diverse da quelle di cui alla lettera a), le norme generali concernenti le condizioni nelle quali:

aa) è decisa la subordinazione dell'importazione in sospensione totale del prelievo alla presentazione di un contratto relativo all'acquisto di carni congelate di qualità e presentazione atte all'utilizzazione industriale che siano state acquistate da un organismo d'intervento, o di un contratto di aiuto all'ammasso privato, ed è fissato il rapporto tra le quantità che possono essere importate e le quantità alle quali si riferiscono detti contratti;

bb) è decisa, qualora non sia possibile l'applicazione delle misure previste al punto aa), la sospensione totale o parziale del prelievo e la limitazione o l'interruzione del rilascio dei titoli d'importazione che danno diritto al regime speciale d'importazione.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 27 sono decise:

a) le misure da adottare per quanto riguarda le carni di cui al paragrafo 3, lettera b), quando le importazioni già avvenute o prevedibili durante un trimestre si discostano dalle previsioni in materia nel bilancio trimestrale di cui al paragrafo 2, terzo comma;

b) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

*Articolo 15*

1. Tutte le importazioni nella Comunità di carni bovine congelate sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valevole per un'importazione effettuata nella Comunità a decorrere da una data che dovrà essere fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e al più tardi a decorrere dal 1° agosto 1969. Sino a tale data, detto titolo è valevole soltanto per un'importazione effettuata nello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno d'importare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere che altri prodotti vengano subordinati al regime dei titoli d'importazione.

3. Il periodo di validità dei titoli d'importazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27; tali modalità riguardano in particolare la fissazione di un termine per il rilascio dei titoli d'importazione di carni congelate.

*Articolo 16*

Le disposizioni del presente regolamento sono applicate osservando gli obblighi risultanti da accordi che impegnano la Comunità sul piano internazionale.

*Articolo 17*

Quando si costati sul mercato della Comunità un aumento notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

*Articolo 18*

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

3. Al momento della fissazione della restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.

5. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 27. In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

*Articolo 19*

1. Nei limiti necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura prevista al paragrafo 1, vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata

in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2 per quanto concerne:

- a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1 utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;
- b) ai fini dell'applicazione dei dazi doganali ed eventualmente del prelievo, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esonero dei prelievi e dei dazi doganali loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

#### *Articolo 20*

1. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate:

- la riscossione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo.

È considerata misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione a una determinata categoria di aventi diritto.

#### *Articolo 21*

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire a

causa delle importazioni o delle esportazioni gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

### TITOLO III

#### Disposizioni generali

#### *Articolo 22*

Negli scambi intracomunitari sono vietati:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;
- l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo;
- il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non con-

templati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

#### *Articolo 23*

Per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che potrebbero risultare dall'applicazione di misure di carattere sanitario, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere misure di deroga alle disposizioni del presente regolamento.

#### *Articolo 24*

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 25*

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. I dati a cui si deve riferire tale comunicazione sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 27. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati.

#### *Articolo 26*

1. È istituito un Comitato di gestione per le carni bovine, in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

#### *Articolo 27*

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non

siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

#### *Articolo 28*

Il Comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

#### *Articolo 29*

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 27.

#### *Articolo 30*

Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup> e le disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 31*

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato.

#### *Articolo 32*

L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

#### *Articolo 33*

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime istituito dal regolamento n. 14/64/CEE a quello del presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontrasse per taluni prodotti notevoli difficoltà, dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 27. Esse sono applicabili fino al 28 luglio 1969.

<sup>(1)</sup> GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

2. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti contemplati dal regolamento n. 14/64/CEE; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione di detto regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

*Articolo 34*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968, ad eccezione delle misure previste dall'articolo 33, paragrafo 1, che possono essere applicate a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento e ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 33 paragrafo 2, che sono applicabili a decorrere da questo stesso giorno.

Il regolamento n. 14/64/CEE e le disposizioni adottate in forza di detto regolamento, ad eccezione di quelle del regolamento n. 3/63/CEE <sup>(1)</sup>, sono abrogati il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1968

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

---

<sup>(1)</sup> GU n. 14 del 29. 1. 1963, pag. 153/63.

## ALLEGATO

*Sezione a)*

02.01 A II a) 1 Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:

aa) di vitello:

11. carcasse e mezzene
22. quarti anteriori e busti
33. quarti posteriori e sella

bb) di bovini adulti:

11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati
22. quarti anteriori
33. quarti posteriori

cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:

11. pezzi non disossati
22. pezzi disossati

*Sezione b)*

02.06 C I a) Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:

- a) non disossate
- b) disossate

*Sezione c)*

02.01 A II a) 2 Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:

- aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati
- bb) quarti anteriori
- cc) quarti posteriori
- dd) altri:
  11. pezzi non disossati
  22. pezzi disossati

### STATISTICA AGRARIA N. 12/1967

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato il n. 12/1967 della serie «Statistica agraria». Questo nuovo fascicolo consta di due parti:

- 1) Bilanci d'approvvigionamento del pesce e preparazione del pesce;
- 2) Altre statistiche della pesca.

Sbarchi, catture, prezzi, uomini di equipaggio, naviglio.

La pubblicazione, redatta in due lingue (francese/tedesco), comprende 132 pagine ed è in vendita presso gli uffici indicati sul retro della copertina al prezzo di DM 6,—, FF 7,50, Lit. 930, Fl. 5,40, FB 75.

L'abbonamento annuale alla serie «Statistica agraria» (min. 8 numeri) è di DM 36,—, FF 45,—, Lit. 5.620, Fl. 32,50, FB 450,—.

ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE

TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA CEE  
(NIMEXE)

Nuova serie di pubblicazioni dell'Istituto statistico delle Comunità europee

A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, la serie di pubblicazioni «Tavole analitiche del commercio con l'estero della CEE» si presenta sotto la seguente forma:

Bilingue: tedesco/francese.

Edizione trimestrale: gennaio-marzo, gennaio-giugno,  
gennaio-settembre, gennaio-dicembre.

12 volumi per trimestre; in ciascun volume i dati d'importazione e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo la lista che segue.

Volume	Capi- toli NDB	Denominazione abbreviata dei prodotti	Prezzo per fascicolo					Prezzo: abbonamento annuo				
			DM	FF	Lit.	Fl.	FB	DM	FF	Lit.	Fl.	FB
A	1-24	Prodotti agricoli	12,—	15,—	1.870	11,—	150	40,—	50,—	6.250	36,50	500
B	25-27	Prodotti minerali	6,—	7,50	930	5,40	75	20,—	25,—	3.120	18,—	250
C	28-38	Prodotti chimici	12,—	15,—	1.870	11,—	150	40,—	50,—	6.250	36,50	500
D	39-43	Mat. plastiche, cuoio,...	10,—	12,50	1.560	9,—	125	32,—	40,—	5.000	29,—	400
E	44-49	Legno, sughero, carta,...	8,—	10,—	1.250	7,25	100	24,—	30,—	3.750	22,—	300
F	50-67	Materie tessili, calzature,...	12,—	15,—	1.870	11,—	150	40,—	50,—	6.250	36,50	500
G	68-72	Pietre, gesso, ceram., ve- tro,...	8,—	10,—	1.250	7,25	100	24,—	30,—	3.750	22,—	300
H	73	Ghisa, ferro e acciaio	10,—	12,50	1.560	9,—	125	32,—	40,—	5.000	29,—	400
I	74-83	Altri metalli comuni	10,—	12,50	1.560	9,—	125	32,—	40,—	5.000	29,—	400
J	84-85	Macchine, apparecchi,...	12,—	15,—	1.870	11,—	150	40,—	50,—	6.250	36,50	500
K	86-89	Materiale da trasporto	6,—	7,50	930	5,40	75	20,—	25,—	3.120	18,—	250
L	90-99	Ind. di precisione, ottica,...	10,—	12,50	1.560	9,—	125	32,—	40,—	5.000	29,—	400

L'edizione completa per l'anno 1966 è stata pubblicata.

Le edizioni del 1967 saranno pubblicate come segue:

gennaio — marzo: verso la metà di gennaio 1968  
gennaio — giugno: verso la metà di febbraio 1968  
gennaio — settembre: verso la metà di marzo 1968  
gennaio — dicembre: nel mese di agosto 1968.

Edizione completa (12 volumi di 4 fascicoli ciascuno), prezzo speciale: Lit. 56.250,  
FB 4.500,—.

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto statistico delle Comunità europee,  
170, rue de la Loi, Bruxelles, o agli uffici di vendita e di abbonamento indicati  
nella quarta pagina di copertina della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

